C12453 - JAKALA/MAIZE-HES-HDM
Provvedimento n. 30172

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2022;

SENTITA la Relatrice Professoressa Iossa;

VISTO il Regolamento CE n. 139/2004

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Jakala S.p.A. S.B. pervenuta in data 6 maggio 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Jakala S.p.A. Società Benefit (di seguito Jakala) è una società che offre, anche tramite sue controllate, servizi di consulenza e *marketing* incentrati sull'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative e dati. L'attività di Jakala e delle sue controllate (di seguito Gruppo Jakala) si rivolge a grandi aziende attive in diversi settori merceologici.
Jakala è indirettamente partecipata, per il tramite della società Mowgli S.p.A., dal fondo Ardian Buyout Fund VII B, SLP (di seguito Fondo Ardian), nonché da Jakala Holding S.p.A. e da alcuni soci minori. Il Fondo Ardian è gestito da Ardian France S.A. (di seguito Ardian France), società francese di gestione di fondi di *private equity*.
Nel 2021 il fatturato realizzato in Italia dal gruppo di società che fa capo a Jakala è stato pari a circa 207 milioni di euro, mentre il fatturato realizzato in Italia dalle società del portafoglio di Ardian France è stato pari a circa *[4 -5]* * miliardi di euro.

2. HES S.r.l., HDM S.r.l. e Maize S.r.l., che controlla Maize Talent S.r.l., (di seguito collettivamente indicate come Società Acquisite) sono tre divisioni in cui si articola l'area consulenza di H-Farm S.p.A. (di seguito H-Farm), piattaforma che opera in Italia, mediante investimenti diretti e attività di consulenza e di formazione, a supporto della creazione di nuovi modelli d'impresa e della trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende in un'ottica digitale.
Nel complesso, le Società Acquisite offrono servizi orientati a garantire ai clienti flessibilità e capacità di rispondere alle esigenze di un mercato in costante evoluzione. Tali servizi mirano, in particolare, a coadiuvare i clienti nel migliorare la propria strategia di *marketing*, nel rafforzare la propria immagine sul mercato, nonché ad accompagnare la comunicazione e l'implementazione dei processi di transizione digitale ed ecologica in corso.
Nel 2021 le Società Acquisite hanno realizzato in Italia un fatturato complessivo pari a circa *[31 – 100]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione notificata consiste nel simultaneo acquisto, da parte di Jakala, dell'intero capitale sociale di ciascuna delle Società Acquisite.
Il Contratto di Compravendita di quote sottoscritto da Jakala e H-Farm (di seguito il Contratto) prevede altresì che, entro un anno dall'esecuzione dell'operazione, H-Farm reinvestirà parte del ricavato dalla vendita delle Società Acquisite, sottoscrivendo un aumento di capitale di Jakala che lo porterà a possedere azioni *[omissis],* che non conferiranno dunque alcun controllo sulla stessa.
4. A seguito della realizzazione dell'Operazione, Jakala deterrà dunque il controllo esclusivo delle Società Acquisite.
5. Il Contratto prevede a carico di H-Farm un obbligo di non concorrenza e un obbligo di non sollecitazione dei dipendenti delle Società Acquisite – entrambi della durata di *[omissis]* anni – la cui portata materiale è circoscritta alle attività svolte dalle Società Acquisite, mentre la portata geografica copre i Paesi in cui queste ultime sono attive e/o che si ritiene possano costituire mercati di sbocco dei propri prodotti/servizi in futuro.
6. Il Contratto prevede inoltre che, alla data di esecuzione dell'operazione, Jakala, H-Farm e le Società Acquisite sottoscriveranno un Accordo Quadro e un Contratto di Servizi Transitori volti a garantire il mantenimento e lo sviluppo del pieno potenziale delle Società Acquisite.
In particolare, l'Accordo Quadro avrà ad oggetto la prestazione, da parte di H-Farm, a Jakala e alle Società Acquisite, per un periodo di *[omissis]* anni, di alcuni servizi quali *[omissis],* e la licenza *[omissis]* sul marchio di cui è titolare H-Farm. Il Contratto di Servizi Transitori avrà ad oggetto la prestazione di servizi quali, ad esempio, *[omissis]* a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al *[omissis].*

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione simultanea del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1, del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

8. Il patto di non concorrenza, l'obbligo di non sollecitazione dei dipendenti e gli accordi di prestazione di servizi e di licenza sopra descritti possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie[1]. In particolare il patto di non concorrenza e l'obbligo di non sollecitazione dei dipendenti possono considerarsi accessori alla presente operazione nella misura in cui siano limitati ai soli mercati (del prodotto e geografici) interessati dalla concentrazione e non eccedano la durata di due anni, atteso che, nel caso di specie, deve essere tutelato il valore dell'azienda oggetto di trasferimento solo in termini di avviamento e non anche di *know-how*, essendo la società acquirente già presente nel mercato dei servizi di *marketing* e comunicazione[2].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

9. L'operazione interessa il settore dei servizi di *marketing* e comunicazione, nell'ambito del quale operano sia il Gruppo Jakala che le Società Acquisite.

10. La Commissione ha esaminato tale settore nell'ambito della valutazione di alcune operazioni di concentrazione, definendo, sotto il profilo merceologico, un mercato rilevante esteso a una molteplicità di servizi (tra cui la pubblicità, la consulenza, la gestione di eventi, la comunicazione), senza ritenere necessario procedere a una precisa segmentazione degli stessi, anche in considerazione della circostanza per cui il coinvolgimento di risorse digitali rende sempre più sfumata la distinzione tra le diverse attività coinvolte nell'erogazione del servizio[3]. Sotto il profilo geografico la Commissione ha definito un mercato rilevante di ampiezza nazionale, pur rilevando "*una tendenza alla globalizzazione, in particolar modo in relazione a clienti di stampo internazionale*"[4].

Il medesimo approccio è stato di recente seguito anche dall'Autorità nella valutazione dell'operazione *C12367 – Mowgli-Jakala Holding/Jakala*[5].

11. Anche nel caso in esame non appare necessario addivenire a una puntuale definizione del mercato rilevante in considerazione del valore contenuto dell'attività delle Parti nell'offerta di servizi di *marketing* e comunicazione in Italia: in tale ambito, infatti, la quota di mercato di Jakala risulta pari a circa il *[1-5]%* mentre quella delle Società Acquisite risulta inferiore all'1%[6].

12. Pertanto, considerato che l'operazione comunicata produce effetti orizzontali trascurabili e non produce effetti verticali, dal momento che non dà luogo ad alcuna integrazione tra le attività delle Parti, può escludersi che la stessa sia idonea a restringere la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e l'obbligo di non sollecitazione dei dipendenti intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

[1] *[Si veda "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005)".]*

[2] *[Cfr. Comunicazione sulle restrizioni accessorie, cit., par. 20.]*

[3] *[Cfr. Decisioni della Commissione del 25 gennaio 2005 nel caso M.3579 – WPP/Grey e del 9 gennaio 2014 nel caso M.7023 – Publicis/Omnicom.]*

[4] *[Cfr. M.7023 – Publicis/Omnicom, cit.]*

[5] *[Cfr. Provvedimento dell'Autorità n. 28623 del 30 marzo 2021, in Boll. n. 16 del 19 aprile 2021.]*

[6] *[Nessuna delle imprese facenti capo a Ardian France è attiva in Italia.]*

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli